

Codice A18110

D.D. 15 maggio 2015, n. 1154

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i.. Autorizzazione idraulica n. 27/15 e concessione demaniale breve relativa alla realizzazione di un guado temporaneo per l'attraversamento del rio Cingio con pista di cantiere, nell'ambito dei lavori di realizzazione opere antivalanga a difesa dell'abitato di Albogno, in Comune di Premia (VB).

Con Decreto n. 2 del 23/04/2014 del Commissario Straordinario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte è stato approvato il progetto di "realizzazione opere antivalanga a difesa dell'abitato di Albogno in Comune di Premia (VB)".

Ai fini della realizzazione del progetto suddetto, è prevista la realizzazione di un guado provvisorio per l'attraversamento del rio Cingio con la pista per l'accesso all'area di cantiere dove verrà realizzato un vallo antivalanga.

Con istanza del 24/03/2015 ns. prot. n. 16780/A18110, il Comune di Premia ha richiesto il rilascio della concessione demaniale breve ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R relativamente al guado provvisorio di cantiere in oggetto.

Per l'intervento in oggetto è necessario procedere altresì al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Il progetto complessivo dell'intervento, comprensivo del guado oggetto della richiesta, è stato approvato dal Comune di Premia con D.G.C. n. 38 del 25/06/2013 e D.G.C. n. 67 del 04/11/2013.

Sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, si è preso atto che per il corso d'acqua in argomento non è necessario acquisire il parere ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Il rilascio della concessione breve ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R relativamente all'opera in oggetto non è soggetto a pagamento di canone in quanto trattasi di opera di attraversamento in capo ad Ente pubblico, così come previsto dall'allegato A allo sesso D.P.G.R..

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 il Comune di Premia alla realizzazione di un guado temporaneo sul rio Cingio, per l'accesso all'area di cantiere, nell'ambito dei lavori relativi alla realizzazione di opere antivalanga a difesa dell'abitato di Albogno, nella posizione e secondo le

caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza del 24/03/2015 ns. prot. n. 16780/A18110, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni.

- L'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.
- L'autorizzazione è accordata per un periodo pari a 1 anno a decorrere dalla data del presente atto, termine oltre il quale la pista e il guado dovranno essere completamente rimossi e ripristinato lo stato dei luoghi. E' fatta salva la facoltà di richiedere una proroga qualora, per giustificati motivi tecnici, si rendesse necessario mantenere l'opera oltre tale termine.
- L'attraversamento a guado in oggetto dovrà essere realizzato a raso adottando un profilo a corda molle, senza prevedere opere di quota superiore al fondo alveo; le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua.
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.
- Il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
- La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. di autorizzare il Comune di Premia all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori in oggetto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole